Relazione

di Inizio e Fine

Mandato

Riferimenti Normativi

Costituzione italiana Art. 97. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;

Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

- Art. 2. 1. 267/2000 Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni;
- Art. 3. 267/2000 Autonomia dei comuni e delle province. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- Art. 7. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Art. 36 e seguenti Organi

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- D.M. 26 aprile 2013 Pubblicazione Schemi A), B), C) per la redazione della relazione di fine mandato.

Dal TUEL D.lgs. 267/2000

Art. 36. Organi di governo (Art. 36 e seguenti)

il consiglio,

la giunta,

il sindaco Art. 50

Art. 51

- 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
- 2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
- 3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Elezioni amministrative 2024

Al voto 3.697 Comuni Alle urne, che si apriranno sabato 8 e domenica 9 giugno in contemporanea con le europee e le altre amministrative; andranno infatti al voto 3.697 Comuni, cioè il 46,8% dei 7.899 municipi presenti oggi nel Paese. "Sul piano geografico, il rinnovamento amministrativo più consistente riguarda la Toscana, dove va a votare il 62% dei Comuni (184, dei quali 34 con più di 15mila abitanti e quindi interessati all'eventuale ballottaggio se nessuno conquista al primo turno la maggioranza assoluta) a partire da Firenze. La maggioranza di giunte e consigli locali è arrivata a fine corsa anche in Emilia-Romagna, Umbria e Molise (tutte e tre sono caratterizzate da una quota di enti al rinnovo tra il 57 e il 58%), mentre Piemonte, Lombardia e Marche attendono il voto in più di quattro Comuni su 10.

Sindaco e adempimenti

Inizio Mandato: Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni (dalla proclamazione degli eletti).

Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il **15 aprile e il 15 giugno** se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

PRIMI ADEMPIMENTI DEL SINDACO

- Entro 3 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni all'Albo pretorio del Comune e li notifica agli eletti.
- Entro 10 giorni dalla proclamazione, il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio Comunale.
- Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
- Entro 90 giorni dall'inizio del suo mandato sottoscrive la relazione di inizio mandato.

Evoluzione Normativa

La pubblicazione del **D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149** istituisce l'obbligo per Regioni ed Enti Locali della redazione di una <u>relazione di fine</u> mandato.

"La normativa si iscrive in un percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del **principio di accountability** a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata".

Con il **D.L. n. 174/2012** *viene ulteriormente modificato il D.Lgs. n. 149/2011* prevedendo l'introduzione **dell'art. 4-bis** che dispone l'istituzione, solo per Comuni e Provincie, anche di una relazione di <u>inizio mandato</u>.

Con il **Decreto 26 aprile 2013** (pubblicato sulla G.U. 124 del 29 maggio 2013) il **Ministero dell'Interno** di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, approva gli **schemi tipo delle relazioni** che i rappresentanti degli Enti devono sottoscrivere alla fine del loro mandato. Nessuno schema viene invece previsto per la relazione di inizio mandato.

Relazione di Inizio Mandato

La relazione di inizio mandato è predisposta dal **responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale**, ed è sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco **entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato**. Il legislatore **non ha individuato uno schema tipo**, ma solo indicato gli elementi essenziali:

- l'analisi della situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente oltre che di quella relativa all'indebitamento;
- gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

La relazione di inizio mandato potrebbe essere approvata direttamente all'interno del DUP nel caso in cui al momento dell'insediamento della nuova amministrazione il bilancio di previsione non sia ancora stato deliberato, o inserita successivamente con una apposita variazione, nel caso invece in cui al momento dell'insediamento della nuova amministrazione il DUP risulti già approvato.

• La costruzione infatti, di un percorso coerente della programmazione che parta dalla "fotografia iniziale" dell'Ente, consente di meglio valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione con particolare riferimento alla relazione di fine mandato, documento nel quale, l'Amministrazione rendiconta l'intero periodo amministrato.


Relazione di Fine Mandato

La relazione di fine mandato iter di approvazione

È un documento più strutturato e per il quale è necessario rispettare oltre che i tempi anche alcune procedure.

L'art. 4, D.Lgs. n. 149/2011 dispone infatti che la relazione sia redatta dal Responsabile del Servizio finanziario o dal Segretario generale e sia sottoscritta da Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato o dalla data delle nuove elezioni se antecedente (vedi sentenza Corte dei Conti sez. Autonomie 15/SEZAUT/2023/QMIG).

Nei successivi quindici giorni, la relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dopodiché, entro i tre giorni successivi, inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti; la normativa dispone inoltre, che entro sette giorni dalla data di certificazione dell'Organo di Revisione, sia pubblicata sul sito istituzionale.





INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO STABILITO DALL'ART. 4, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 149/2011 IN CASO DI INDIZIONE DI ELEZIONI ANTICIPATE



DELIBERAZIONE N. 15/SEZAUT/2023/QMIG

- (...)«al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano»...
- (...)In particolare, la Sezione remittente ha rilevato la presenza di orientamenti interpretativi contrastanti in tema di individuazione del dies a quo di decorrenza, a ritroso, del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 149 per la sottoscrizione della relazione di fine mandato da parte del sindaco o del presidente della provincia...
- (...)è stato posto alla Sezione delle autonomie il seguente quesito: «se il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall'art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 149/2011 debba essere individuato nella scadenza del mandato sancita dall'art. 51 TUEL, ossia in cinque anni decorrenti dalla data delle precedenti elezioni prescindendo dalla data fissata per le nuove consultazioni elettorali, anche nelle ipotesi in cui tali nuove elezioni siano state indette per una data antecedente alla scadenza del predetto quinquennio" ovvero "se il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 debba essere calcolato a ritroso avuto riguardo alla data fissata per le nuove elezioni con decreto del Ministro dell'Interno nell'ipotesi in cui tali consultazioni elettorali siano state indette per una data antecedente alla scadenza del mandato del soggetto in carica, ossia cinque anni dalla data delle precedenti elezioni».
- (...)la Sezione delle autonomie, sin dalla sua prima pronuncia riguardante il nuovo istituto, ha chiarito che «la normativa si inscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata» (Sez. aut. n. 15/2015).

Diverse sono state le deliberazioni della stessa Corte negli anni per la definizione del termine dal quale partire per il calcolo dei 60 giorni:

- «dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo emerge che il termine per la sottoscrizione della relazione è stato calcolato a ritroso rispetto alla data delle elezioni amministrative fissate con Decreto del Ministero degli interni» (Sez. aut. n. 15/2016).
- con particolare riguardo al profilo temporale dell'adempimento, occorre considerare che la durata del mandato del sindaco, così come quella del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di cinque anni e che la data di scadenza del mandato, rispetto alla quale va calcolato il termine "a ritroso" di sessanta giorni, previsto dal citato comma 2 dell'articolo 4, ha quale suo termine iniziale la proclamazione degli eletti e, più precisamente, la data del relativo verbale, che di tale proclamazione costituisce la fonte e che si pone quale atto terminale del procedimento elettorale» (Sez. aut. n. 18/2021).
- alcune Sezioni regionali hanno calcolato il termine a ritroso di sessanta giorni partendo dalla data fissata per le nuove consultazioni elettorali (in tal senso Sezione Lazio, deliberazione n. 116/2023/VSG; Sezione Emilia-Romagna, deliberazione n. 56/2023/VSG; Sezione Abruzzo, deliberazione n. 155/2023/VSG), mentre altre Sezioni regionali hanno individuato come *dies a quo* la scadenza del quinquennio anche nel caso in cui le nuove elezioni siano state fissate in un momento antecedente alla scadenza stessa (in tal senso Sezione Abruzzo, deliberazione n. 130/2023/VSG; Sezione Sardegna, deliberazione n. 50/2023/VSG; Sezione Toscana, deliberazione n. 93/2023/VSG.

. . .



INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO STABILITO DALL'ART. 4, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 149/2011 IN CASO DI INDIZIONE DI ELEZIONI ANTICIPATE



DELIBERAZIONE N. 15/SEZAUT/2023/QMIG

. . .

(...)«In senso analogo si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza delle Sezioni riunite in speciale composizione, evidenziando come «la relazione di fine mandato è pacificamente considerata una rendicontazione che, anche se non inserita direttamente nel ciclo di bilancio, costituisce espressione del dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare dell'art. 97 Cost. Il bene tutelato dalla norma è, infatti, la tempestività e la correttezza dell'informazione contabile alla comunità amministrata, in vista del futuro esercizio del diritto di voto» (da ultimo Sez. riunite sent. n. 13/2022).


(...)**l'unica data certa per il sindaco in scadenza è quella delle nuove elezioni**. Da tale data, infatti, l'amministrazione in scadenza potrebbe terminare il proprio mandato, salva la possibilità di ulteriori vicende, variabili da caso a caso (quali la proclamazione degli eletti od il ballottaggio). Per cui, richiamandosi le predette esigenze di certezza ed omogeneità, **deve essere presa come punto di partenza per il calcolo del termine per la sottoscrizione della relazione la data fissata per le nuove elezioni.**(a) Si rileva, comunque l'esistenza di innegabili problemi di coordinamento delle diverse discipline e ciò non solo fra l'art. 51 TUEL ed il primo comma dell'art. 1 della

(...)Si rileva, comunque, l'esistenza di innegabili problemi di coordinamento delle diverse discipline e ciò non solo fra l'art. 51 TUEL ed il primo comma dell'art. 1 della legge n. 182/1991, che consente di fissare le nuove elezioni prima della scadenza del mandato precedente, ma anche fra l'art. 3 della legge n. 182/1991, secondo il quale il Ministro dell'interno deve fissare la data per lo svolgimento delle elezioni "non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione", e l'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, secondo il quale le relazioni di fine mandato vanno firmate almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato.

(...)Tali problematiche applicative dovranno essere vagliate di volta in volta con riferimento ai casi concreti, anche al fine di valutare la sussistenza di tutti i presupposti per l'attivazione del potere sanzionatorio da parte degli enti di appartenenza degli amministratori.

In conclusione, pertanto, nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all'art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso computandolo dalla data fissata per le nuove elezioni con decreto del Ministro dell'Interno.

Così deliberato nell'adunanza del 9 ottobre 2023.





SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

(...)Il Comune di Pisa figura tra gli enti chiamati alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il **rinnovo del Consiglio Comunale del 14 e 15 maggio 2023**, come stabilito dal decreto del Ministro dell'Interno del 3 marzo 2023.

Al riguardo, in data 26 aprile 2023, l'Ente trasmetteva a questa Sezione la relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco in data 12 aprile 2023 e certificata dai componenti dell'Organo di revisione nelle date del 20 e 21 aprile 2023...

(...)Per quanto concerne le modalità attuative dell'eventuale sanzione pecuniaria, conformemente ai principi di diritto affermati dalla Sezione delle Autonomie nella già menzionata deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, l'applicazione della stessa è rimessa esclusivamente all'ente locale e, in particolare, agli uffici del Comune appositamente preposti alla liquidazione delle competenze.

Al riguardo, il Collegio osserva, tuttavia, come nessun vincolo o automatismo possa ritenersi sussistente tra l'accertamento oggettivo dei fatti, compiuto dalla magistratura contabile, e l'eventuale successiva comminazione della sanzione da parte dell'Ente locale; ciò in quanto il primo (i.e., l'accertamento dei fatti) costituisce solo uno dei presupposti della fattispecie sanzionatoria, che non esaurisce tutti gli elementi che l'Ente locale è chiamato a valutare ai sensi della l. n. 689/1981, in primis il requisito soggettivo della colpevolezza. Più in dettaglio, il Comune di Pisa deve fare riferimento ai presupposti e ai principi di carattere generale, previsti dalla L. n. 689/1981 (cfr. artt. 1 e seguenti). A conforto di ciò, l'art. 12 della L. n. 689/1981 statuisce infatti che le disposizioni in materia di sanzioni amministrative "si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale".

In tale sede, l'Ente dovrà acquisire ogni elemento utile per valutare la sussistenza di tutti gli elementi di fattispecie, ivi incluso quello soggettivo, ex l. n. 689/1981, ad esempio esaminando l'eventuale ricorrenza di giustificazioni in ordine alla tardiva sottoscrizione e pubblicazione della relazione di fine mandato.

Nel quadro di tale valutazione, l'Ente potrà considerare che la deliberazione della Sezione delle Autonomie – in relazione alla quale sussiste un obbligo di conformazione da parte di questa Sezione regionale di controllo ex art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 – è stata depositata il 23 ottobre 2023, ossia in data successiva agli adempimenti di cui alla fattispecie in esame...

(...)a conclusione della fase istruttoria, gli uffici competenti dell'Ente potranno adottare un provvedimento motivato di archiviazione oppure, ove ricorrano tutti gli elementi di fattispecie e non sussistano scriminanti della condotta posta in essere, di applicazione della sanzione pecuniaria...

(...)La Sezione rileva inoltre che il contenuto della relazione risulta in linea con le prescrizioni dell'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011, come trasposte nello schema tipo del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013,..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana

ACCERTA la tardiva sottoscrizione e pubblicazione, sul sito istituzionale, della relazione di fine mandato del Sindaco del Comune di Pisa;

DA' ATTO che il contenuto della relazione di fine mandato riflette la struttura prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, come trasposta nello schema tipo del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco ed al Consiglio del Comune di Pisa.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte del Comune, sul proprio sito istituzionale, ad integrazione della relazione di fine mandato già pubblicata, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

Termine per redigere la relazione di fine mandato nei comuni interessati al rinnovo degli organi elettivi nell'anno 2021

Territorio e autonomie locali

7 Giugno 2021

Categoria

02.02 Diritto di accesso e informazione ai cittadini

Sintesi/Massima

Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti la rassegna delle norme, specie l'art. 51 TUEL e l'art. 1 della L. n. 182/1991, rivela che la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte. In particolare, nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione. Con riguardo allo spostamento della data delle elezioni stabilito dalle disposizioni emergenziali del 2020, la Corte ha sottolineato che essa ha "spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato. In tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di "prorogatio" delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall'art. 1 del D.L. n. 293/1991.

Schemi

Per la relazione di fine mandato il legislatore individua schemi e contenuti:

Uno schema tipo per i Presidenti delle Province (all. a)

uno per i Sindaci dei Comuni (all. b)

ed uno schema semplificato (all. c) per i Comuni con meno di 5.000 abitanti.



Home » La finanza locale » La documentazione

Decreto Interministeriale 26 aprile 2013

Finanza locale

26 Aprile 2013

Tipologia documentazione

Decreti, provvedimenti, disposizioni, ordinanze

Ufficio emittente

Direzione Centrale per la Finanza Locale

Argomento

Affari economici, finanziari e contabili in materia di enti locali

Relazione di fine mandato comunale e provinciale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

ALLEGATI	
♣ Decreto 26 aprile 2013	567.87 KB
♣ Allegato A. Decreto Interministeriale 26 aprile 2013	247.44 KB
♣ Allegato B. Decreto Interministeriale 26 aprile 2013	258.53 KB
▲ Allegato C. Decreto Interministeriale 26 aprile 2013	240.27 KB

Contenuti

La relazione di fine mandato pur dovendo rispettare "criteri di sinteticità ed essenzialità" deve descrivere "in maniera dettagliata" le principali attività dall'amministrazione uscente nel corso del mandato con particolare riferimento a:

- a) il sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) le azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) la situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli Enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei nn. 1 e 2 del comma 1 dell'art. 2359 Cod. civ., ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) le azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) la quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Provincia di	
Provincia di	

SCHEMA TIPO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE

DI FINE MANDATO ANNI

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema e esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi:
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Conclusioni

Le relazioni all'inizio ed alla fine di ciascun mandato amministrativo consentono di garantire la massima responsabilizzazione degli Organi di Governo e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti: "i documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione" degli Enti Locali "devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione".

I documenti della programmazione degli Enti Locali, come definisce lo stesso principio generale della flessibilità, non debbono essere interpretati come immodificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente; ogni anno deve essere verificato lo stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel DUP che possono essere variati rispetto a quanto previsto inizialmente (e quindi opportunamente riformulati) se supportati da adeguata motivazione.

Al termine del mandato, invece, "in considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, l'Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'Ente e di bilancio durante il mandato".

Sarebbe opportuno che il Principio applicato della Programmazione prevedesse uno specifico rimando alle due relazioni ricomprendendole tra gli strumenti di programmazione e rendicontazione, affinché il cittadino amministrato possa meglio percepire la continuità o la discontinuità gestionale che si può inevitabilmente verificare già nell'esercizio dell'avvicendamento amministrativo.

PARTE I - DATI GENERALI

1.	1	Popo	lazione	residente	al	31-12	2-anno	n-1
----	---	------	---------	-----------	----	-------	--------	-----

1.2 Organi politici

legge n. 213/2012.

1.2 Organi politici
GIUNTA: Sindaco
Assessori
CONSIGLIO COMUNALE.
Presidente
Consiglieri
1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Direttore:
Segretario:
Numero dirigenti:
Numero posizioni organizzative:
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale)
1.4 Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo d
mandato e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUOEL:

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art.

243- bis. Infine, indicare l'eventuale il ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243- ter, 243 -

quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella

- **1.6 Situazione di contesto interno/esterno:** descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore):
- 2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato:

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.

2. Attività tributaria.

- 2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
- 2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu);

Aliquote	20	20	20	20	20
ICI/IMU					

Aliquote	20	20	20	20	20
addizionale					
Irpef					
Aliquota					
massima					
Fascia					
esenzione					
Differenziazione	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
aliquote					

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite

Prelievi sui	20	20	20	20	20
rifiuti					
Tipologia di					
prelievo					
Tasso di					
copertura					
Costo del					
servizio					
procapite					

3. Attività amministrativa.

- **3.1**. **Sistema ed esiti dei controlli interni:** analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL.
- 3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:
- Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici;
- Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco delle principali opere);
- Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie all'inizio e alla fine del mandato;
- Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato;
- Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato e alla fine;

- Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla fine del mandato;
- Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo.
- 3.1.2. Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell'art. 147 ter del Tuoel, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015:
- 3.1.3. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009:
- 3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 quater del TUOEL: descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra.

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE.

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE (IN EURO)	20	20	20	20	20	Percentuale di incremento/dec remento rispetto al primo anno
ENTRATE CORRENTI						
TITOLO 4 ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
TOTALE						

(IN EURO) ZO ZO ZO remento	SPESE						Percentuale di incremento/dec
	(IN EURO)	20	20	20	20	20	

			primo anno
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
TITOLO 3 RIMBORSO DI PRESTITI			
TOTALE			

PARTITE DI GIRO (IN EURO)	20	20	20	20	20	Percentuale di incremento/dec remento rispetto al primo anno
TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
TITOLO 4 SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI						

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

	20	20	20	20	20
Totale titoli (I+II+III) delle entrate					
Spese titolo I					
Rimborso prestiti parte del titolo III					
Saldo di parte corrente					
	EQUILIB	RIO DI PARTE (CAPITALE		
	20	20	20	20	20
Entrate titolo IV					
Entrate titolo V **					
Entrate titolo V ** Totale titoli (IV+V)					

Risultato di amministrazione di cui:	20	20	20	20	20
Vincolato					
Per spese in conto capitale					
Per fondo ammortamento					
Non vincolato					
Totale					

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione	20	20	20	20	20
Fondo cassa al 31 dicembre					
Totale residui attivi finali					
Totale residui passivi finali					
Risultato di amministrazione					
Utilizzo anticipazione di	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO

Differenza di parte capitale			
Entrate correnti destinate ad investimenti			
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]			
SALDO DI PARTE CAPITALE			

^{**} Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*

Riscossioni	(+)	
Pagamenti	(-)	
Differenza	(+)	
Residui attivi	(+)	
Residui passivi	(-)	
Differenza		
	Avanzo (+) o Disavanzo (-)	

^{*}Ripetere per ogni anno del mandato.

5. Patto di Stabilità interno.

Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge :

6. Indebitamento:

- 6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).
- **6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata**: Indicare se nel periodo considerato l'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall'istituto di credito contraente, valutato alla data dell'ultimo consuntivo approvato.

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del TUOEL:.

7.2. Conto economico in sintesi.

Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore.

- 8. Spesa per il personale.
- 8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo.

- 1. Rilievi della Corte dei conti
- Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto;
- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il contenuto.
- 2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto

Parte V – 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato:

Parte V – 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012:

Tale è la relazione di fine mandato delstata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale coordinamento della finanza pubblica in data	istituito presso la Conferenza permanente per il			
ü	II SINDACO			
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CON	ITABILE			
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.				
ü	L'organo di revisione economico finanziario ¹			